

**DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA
COMMISSIONE PER LA CINEMATOGRAFIA**

**CRITERI PER LE ATTIVITA' DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER IL RICONOSCIMENTO
DELL'INTERESSE CULTURALE PER L'ANNO 2009**

A) CRITERI DI CARATTERE GENERALE

1. La presentazione delle istanze a mano potrà avvenire entro e non oltre le ore 12 dell'ultimo giorno di presentazione delle stesse. Laddove il termine di presentazione delle istanze coincida con un sabato o un giorno festivo, il termine è prorogato sino al primo giorno utile successivo di apertura degli uffici e comunque entro e non oltre le ore 12 per la consegna a mano. Per la presentazione delle istanze a mezzo posta fa fede la data dell'ufficio postale accettante che attesti la spedizione nell'ultimo giorno, utile, per la presentazione delle stesse. Entro 20 gg. lavorativi dal termine di presentazione delle domande, verrà reso pubblico l'elenco provvisorio dei progetti presentati con l'indicazione della società produttrice, degli autori e del costo industriale del film. La scadenza di tale termine che coincida con un sabato o un giorno festivo si intende prorogata al primo giorno utile lavorativo successivo.
2. Entro 35 gg. lavorativi dal termine di presentazione delle domande, verrà reso noto il calendario delle audizioni approvato dalla Commissione. La scadenza di tale termine che coincida con un sabato o giorno festivo si intende prorogata al primo giorno utile lavorativo successivo.
3. Entro 10 gg. lavorativi dalla pubblicazione dell'elenco di cui al punto 1 è data facoltà di ritirare il progetto, per sottoporlo a una delle successive sedute deliberative entro lo stesso esercizio finanziario, senza il pagamento di ulteriori spese istruttorie. Tale facoltà è riconosciuta per una sola volta.
4. Saranno sottoposte alla competente Commissione unicamente le istanze complete che, come previsto dalla normativa, presentino tutti gli elementi richiesti dall'art- 2 del D.M. del 12.4.2007, pervenute entro i termini di presentazione previsti dalla legge. Per le eventuali istanze incomplete, l'Ufficio richiederà alla società di produzione le necessarie integrazioni che, qualora fornite, consentiranno di sottoporre il progetto alla competente Commissione nella successiva sessione deliberativa. Unicamente per le istanze presentate precedentemente alla divulgazione del presente criterio, la regolarizzazione effettuata dall'impresa entro cinque giorni dalla richiesta dell'Ufficio consentirà l'esame nella seduta di delibera della prima sessione (aprile 2009).
4. bis Non saranno portate nella seduta deliberativa della Commissione le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale per i lungometraggi "ic" e "opere prime e seconde" delle imprese di produzione che non abbiano, come previsto dall'art. 3 comma 6 del D.M. del 12.4.2007, un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto di almeno 40.000 euro o, qualora siano istanze per i cortometraggi, di 10.000 euro. Qualora si renda necessario l'adeguamento del capitale sociale dell'impresa ai su indicati minimi previsti dalla legge, tale adeguamento dovrà essere effettuato e comunicato entro 10 giorni dalla data di audizione relativa al progetto per cui l'impresa ha presentato istanza. In mancanza

dell'adeguamento del capitale sociale nei termini su indicati l'istanza non potrà essere portata all'esame della Commissione.

5. Prima della seduta deliberativa, l'Amministrazione chiede all'Istituto gestore del Fondo per le attività cinematografiche la posizione di ogni singola società in relazione ad eventuali precedenti finanziamenti e/o contributi a valere su fondi dello Stato. L'Amministrazione si riserva, inoltre, di consultare i dati e le informazioni contenuti nel Registro delle imprese. Qualora l'Istituto gestore verificasse situazioni di insolvenza rispetto ai finanziamenti/contributi pregressi, senza che l'impresa abbia aderito alla procedura ex art. 20 del Decreto Ministeriale "sostegno alla produzione cinematografica" del 12/04/2007 (cosiddetta "cartolarizzazione") ovvero qualora emergessero, dall'esame del predetto Registro, situazioni ostative alla concessione del contributo, il progetto filmico non verrà portato all'esame della Commissione e l'istanza sarà dichiarata decaduta.
6. Prima della seduta deliberativa l'Amministrazione chiede all'Istituto gestore di conoscere, in relazione ad ogni impresa che abbia aderito alla procedura ex art. 20 del D.M. 12.4.07, l'esito della suddetta procedura di "cartolarizzazione". Qualora l'Istituto comunichi all'Amministrazione che l'impresa interessata abbia tenuto comportamenti non concludenti o dilatori in relazione alla predetta procedura, il progetto filmico non verrà portato all'esame della Commissione.
7. La Commissione può esaminare solo progetti filmici, ossia progetti per i quali sino alla data della seduta di delibera non sia stato richiesto il nulla osta per la proiezione in pubblico. L'avvenuta consegna della copia campione del film alla Direzione Generale per il cinema e l'immodificabilità dell'opera stessa determinano la fine della fase progettuale dell'attività cinematografica; da tale momento l'istanza non può più essere sottoposta alla Commissione.
8. Le imprese produttrici di opere seconde, come previsto dall'art. 7 del D.M. 12 aprile 2007, possono rinunciare a fare istanza alla sezione per le "opere prime e seconde" e presentare istanza alla sezione "lungometraggi". In tal caso devono attestare, al momento della presentazione dell'istanza alla sezione "lungometraggi", che per la precedente opera prima è stato richiesto il nulla osta per la proiezione in pubblico. In mancanza di tale richiesta, l'istanza sarà considerata decaduta e non potrà essere portata all'esame della Commissione.
9. Un progetto non approvato - fatti salvi i progetti di cui all'art. 1, comma 8, ultimo periodo, del D.M. 27.9.2004 recante "definizione degli indicatori del criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale..." - può essere ripresentato, previo pagamento delle spese istruttorie, nell'esercizio finanziario successivo.
10. Qualora un progetto abbia ottenuto un punteggio sufficiente ma non sia rientrato nell'ambito delle risorse disponibili per la seduta deliberativa (art. 1, comma 8, ultimo periodo d.m. 27.9.04 "definizione degli indicatori etc.") potrà essere comunque riconosciuto di interesse culturale, su specifica richiesta dell'impresa interessata, senza ulteriori spese. La Commissione esprimerà il proprio parere definitivo circa l'interesse culturale solo dopo aver visionato la copia campione del film realizzato, anche se già

munito di visto di revisione cinematografica. Qualora la relativa opera filmica venisse realizzata potrà, eventualmente, accedere al contributo automatico alla distribuzione.

11. Qualora il progetto per cui si richiede il solo riconoscimento dell'interesse culturale, ottenga un punteggio pari o superiore al punteggio attribuito all'ultimo in graduatoria dei progetti riconosciuti di interesse culturale ed approvati con il contributo economico nella medesima seduta deliberativa, l'espressione del parere circa l'interesse culturale avviene senza la necessaria visione della copia campione del film da parte della Commissione.
12. Il mancato utilizzo, per decadenza, del finanziamento e/o contributo di un progetto filmico già deliberato dalla Commissione comporta, per l'impresa di produzione, l'impossibilità di presentare di nuovo il medesimo progetto o altri progetti per 36 mesi dalla data in cui il progetto ha ottenuto la delibera favorevole. Resta fermo, qualora l'opera filmica ammessa al finanziamento e/o contributo venga comunque realizzata, il riconoscimento dell'interesse culturale ai fini del contributo automatico alla distribuzione. Resta, altresì, ferma per l'impresa interessata (nel periodo dei 36 mesi) la facoltà di chiedere esclusivamente il riconoscimento dell'interesse culturale (e non il contributo) per altri progetti filmici. Tale disposizione non si applica all'impresa che comunichi motivata rinuncia al contributo entro il termine di decadenza di un anno dal provvedimento di deliberazione del contributo del Direttore Generale per il cinema, adottato a seguito della favorevole delibera della Commissione (art. 5 del D. M. 12.04.2007).
13. Entro 10 gg. lavorativi dall'audizione dell'autore e del produttore potranno essere apportate variazioni al progetto ai fini della valutazione del punteggio automatico di cui alla lettera d), comma 2 dell'art. 8 del Decreto Legislativo 28/2004. Per le altre variazioni si fa riferimento alle disposizioni di cui alla Lettera Circolare n. 131/Ris del 14 settembre 2007 inviata alle Associazioni di categoria.
14. Le audizioni avranno una durata massima di 15 minuti, fermo restando che per ogni progetto verrà accordato lo stesso tempo massimo. Qualora il progetto venga rinviato d'ufficio alla successiva sessione deliberativa per approfondimenti istruttori, si procederà invece a nuova audizione del regista e del rappresentante della produzione.
15. Scaduti i 10 gg. lavorativi dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio di cui al punto 1 è data facoltà di ritirare il progetto in qualsiasi momento. Il progetto può essere riproposto ad una delle successive sedute deliberative entro lo stesso esercizio finanziario, previo pagamento delle spese istruttorie. Tale facoltà è riconosciuta per una sola volta.
16. Nel caso il progetto filmico sia proposto da un'impresa che abbia già avuto progetti approvati con delibera di contributo e le riprese non siano ancora state iniziate o tale impresa sia stata dichiarata decaduta relativamente a precedenti finanziamenti e/o contributi, la Commissione si riserva la facoltà di disporre il rinvio alle successive sessioni deliberative.
17. Nel corso della medesima sessione deliberativa l'impresa di produzione non può presentare istanza di contributo economico per più di un progetto. Qualora ciò avvenga la società produttrice sarà tenuta a comunicare tempestivamente od al massimo entro cinque giorni dalla richiesta dell'Ufficio quale dei

progetti rinviare. In mancanza di tale indicazione le istanze decadono e nessuno dei progetti sarà portato all'esame della Commissione. Tale criterio si applica anche in caso di partecipazione dell'impresa ad associazioni produttive.

B) CRITERI DI CARATTERE ECONOMICO PER L'ANNO 2009

Al fine di fornire una serie di elementi di riferimento che possano permettere di valutare, da un punto di vista oggettivo, la corrispondenza dei costi dei film in relazione ai parametri medi di mercato, si ritiene che si dovrà tenere conto, in linea generale, dei seguenti punti di riferimento:

1. i cosiddetti costi sopra la linea;
2. i costi medi di lavorazione stimati per settimana;
3. tutta la fase di post produzione;
4. l'incidenza delle spese generali.

Per ciò che concerne i costi sopra la linea, i riferimenti da tenere in considerazione in relazione alle singole componenti artistiche di un film, sono la regia, la sceneggiatura e la parte attoriale.

Per quel che riguarda i registi, si prevede per una corretta valutazione di costo un massimale di 250.000 euro circa. A tal proposito si precisa che la predetta previsione è comunque da riferire ai registi di film, con uscita in sala, che abbiano ottenuto un incasso complessivo (sala, tv, homevideo, ecc. ecc.) di almeno 1.000.000 euro. Tutti gli altri autori sono valutabili per un costo massimo di 90.000 euro. Per quel che riguarda la sceneggiatura si ritiene che il costo di una sceneggiatura definitiva, in linea con i parametri di mercato, possa rientrare in una forbice, fra autori meno e più affermati, che va dai 20.000 ai 200.000 euro per sceneggiature realizzate a più mani o 150.000 euro nel caso di singolo sceneggiatore .

In relazione alla parte attoriale di un film si ritiene che per gli attori protagonisti non considerati al top del mercato, il costo medio si attesta tra i 50.000 ed i 150.000 euro (cifra ovviamente destinata a scendere per gli attori di scarsa notorietà ed a salire per gli attori al top del mercato). Per attore protagonista si intende l'attore con un numero di circa 20 pose o anche l'attore che, per la particolarità della storia o per la rilevanza del ruolo interpretato all'interno della sceneggiatura, possa comunque essere annoverato tra gli interpreti principali.

Per quanto attiene ai costi sotto la linea, si ritiene che, in riferimento alla durata media di lavorazione espressa in settimane, si terrà conto della complessità del progetto. In linea di massima per progetti più "semplici", la lavorazione può essere compresa tra le 5 e le 8 settimane, mentre progetti più "complessi" possono prevedere lavorazioni che vanno dalle 10 alle 14 settimane di ripresa.

Per quel che riguarda i costi della troupe si ritiene di poter indicare tra i 50.000 ed i 100.000 euro il compenso medio settimanale di una troupe (con esclusione dei contributi previdenziali).

Per quel che riguarda l'incidenza dei costi della c.d. fase di post produzione, si ritiene che non dovrebbe eccedere il 10% del costo della copia campione del film. Laddove si intendano come costi di post – produzione i soli costi dello stabilimento cinefonico (sale premix, e mix, doppiaggio e sincronizzazione, incisione e sviluppo della colonna ottica) e delle lavorazioni sulla pellicola (taglio del negativo, correzione colore, stampa prima copia, interpositivo e 2 internegativi) con esclusione delle lavorazioni e dei costi relativi alle musiche originali e di repertorio nonché delle lavorazioni digitali.

Altre voci del preventivo di spesa sulle quali porre particolare attenzione sono quelle relative ai carichi contributivi, che non dovrebbero ritenersi accettabili oltre il 32% per tecnici e maestranze ed oltre il 25% per la parte attoriale; nonché le voci relative ai mezzi tecnici la cui media varia, di norma, tra i 5.000 ed i 7.000 euro per settimana lavorativa.

La Commissione, infine, ha approvato il criterio, secondo il quale, le spese relative al reparto produzione (allegato 9, punto A4 della modulistica) non possono superare il 25% del budget complessivo, fermo restando, all'interno di tale tetto, il tetto massimo del 7,5% per spese generali ed il tetto massimo del 7,5% per producer fee.

CRITERI PER LE ATTIVITA' DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INTERESSE CULTURALE DEI LUNGOMETRAGGI PER L'ANNO 2009

L'art. 8 del Decreto Legislativo 28/2004 prevede, al comma 2, che l'istruttoria avvenga sulla base dei seguenti criteri:

- a) valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici;
- b) valutazione della qualità tecnica del film;
- c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione del progetto filmico;
- d) qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore... (automatico).

Al riguardo, si riportano gli indicatori utili per le valutazioni discrezionali di cui alle summenzionate lettere a), b), c), già utilizzati dalla precedente Sezione per il riconoscimento culturale dei lungometraggi:

- a) art. 1 comma 4, come valore del soggetto e della sceneggiatura e gli viene attribuito un punteggio incidente per il 35% sul punteggio complessivo;
- b) art. 1 comma 5, come valore delle componenti tecniche e tecnologiche e gli viene attribuito un punteggio incidente per il 10% sul punteggio complessivo;

c) art. 1 comma 6, come qualità, completezza e realizzabilità del progetto produttivo e gli viene attribuito un punteggio incidente per il 15% sul punteggio complessivo;

d) art. 1 comma 7 riferito alla tabella allegata al D.M., che rappresenta un automatismo cui è attribuito un punteggio complessivo incidente per il 40% sul punteggio complessivo.

In ogni seduta deliberativa verranno comunicate le risorse disponibili ed entro quel limite verrà redatto un elenco dei progetti esaminati con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi. Potranno essere riconosciuti, nel limite delle risorse disponibili, quei progetti che abbiano ottenuto un giudizio almeno sufficiente nella valutazione discrezionale lett. a), b), c). Se un progetto è unanimemente riconosciuto meritevole, ma non vi sono le risorse, può essere rinviato alla seduta successiva con il medesimo punteggio, per una sola volta.

Per soddisfare il requisito "almeno sufficiente", riferito al giudizio discrezionale, i progetti dovranno riportare una valutazione sufficiente per ogni criterio e cioè un punteggio minimo per la lett. a) pari a punti 21 ; per la lett. b) pari a punti 6 e per la lett. c) pari a punti 9.

Gli indicatori utili per la valutazione discrezionale sono:

A) VALORE SOGGETTO E SCENEGGIATURA (35 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 21 punti.

1. Originalità dell'idea
2. Rilevanza del soggetto
3. Qualità del soggetto
4. Rilevanza artistica
5. Rilevanza spettacolare
6. Rilevanza socio-culturale
7. Qualità della scrittura
8. Qualità e originalità della struttura narrativa
9. Qualità e originalità dei personaggi
10. Qualità dei dialoghi
11. Coerenza tra le componenti (idea, struttura, personaggi, dialoghi, ecc.)
12. Innovazione con riferimento ai generi cinematografici
13. Qualità del linguaggio cinematografico, anche con riferimento a nuovi linguaggi

B) VALORE COMPONENTI TECNICHE E TECNOLOGICHE (10 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 6 punti.

1. Valutazione del curriculum della squadra tecnica (fotografia, scenografia, costumi, montaggio, fonico, effetti speciali, musiche)
2. Teatri di posa
3. Stabilimenti di sviluppo e stampa
4. Mezzi tecnici
5. Utilizzo nuove tecnologie (digitale e alta definizione)
6. Utilizzo di tecnologie che rendano fruibile il film anche da disabili della vista e dell'udito come, per esempio, la stampa del Time Code DTS, da effettuarsi al momento della registrazione del negativo ottico della colonna sonora.

C) QUALITA', COMPLETEZZA E REALIZZABILITA' DEL PROGETTO PRODUTTIVO (15 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 9 punti.

1. Proporzionalità, coerenza e congruità delle componenti artistiche e tecniche con il progetto.
2. Coerenza e congruità dell'intero piano produttivo (preventivo di costo, piano di lavorazione e preventivo economico e finanziario) con il progetto.
3. Potenzialità di adeguata collocazione e diffusione sul mercato nazionale ed internazionale. Capacità di sviluppare progetti di coproduzione europea e/o internazionale. Adeguatezza, esattezza ed efficacia riguardo ad eventuali progetti precedentemente approvati per il riconoscimento dell'interesse culturale con o senza contributo economico della notizia di tale riconoscimento , con la menzione ben visibile nei titoli di testa od all'inizio dei titoli di coda del film che trattasi di :” *Film riconosciuto di interesse culturale con sostegno dal Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per il cinema*”o di “*Film riconosciuto di interesse culturale dal Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per il cinema*”.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO SCENEGGIATURE ORIGINALI

La Commissione per la cinematografia - Sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei film di lungometraggio ha approvato, per l'anno 2009, secondo quanto previsto dalla legge, i seguenti criteri di giudizio:

A) VALORE SOGGETTO E SCENEGGIATURA (70 punti)

La sufficienza si raggiunge con 42 punti

INDICATORI UTILI:

1. originalità dell'idea;
2. rilevanza sociale e culturale;
3. qualità cinematografica del soggetto e della sceneggiatura;
4. qualità della scrittura;
5. qualità e originalità della struttura narrativa;
6. qualità e originalità dei personaggi (limitatamente ai film a contenuto narrativo);
7. qualità dei dialoghi (limitatamente ai film a contenuto narrativo);
8. coerenza tra le componenti (idea, struttura, personaggi, dialoghi, etc);
9. innovazione con riferimento ai generi cinematografici;
10. qualità del linguaggio cinematografico, anche con riferimento ai nuovi linguaggi.

B) QUALITA', COERENZA E REALIZZABILITA' DEL PROGETTO DI SVILUPPO (30 Punti)

La sufficienza si raggiunge con 18 punti

INDICATORI UTILI:

1. Coerenza e congruità del progetto di sviluppo con la sceneggiatura e con il preventivo di costo;
2. Capitale sociale dell'impresa in linea con i requisiti previsti per il finanziamento dei lungometraggi;
3. Curriculum dell'impresa produttrice e/o del produttore;
4. Potenzialità del progetto di interessare coproduzioni europee e/o internazionali
5. grado di fattibilità del progetto filmico potenziale

La Commissione ha, altresì, deciso che:

1. non sia deliberabile l'istanza di contributo allo sviluppo di sceneggiatura originale di un progetto per il quale, prima della decisione della Commissione sulla stessa istanza, sia stata anche presentata istanza di riconoscimento dell'interesse culturale del progetto filmico;
2. sia richiesto alle imprese di allegare alla domanda di contributo *“una relazione che articoli in modo non generico le fasi dello sviluppo e gli elementi artistici ed economici”* del progetto.
3. non sia deliberabile l'istanza per lo sviluppo di progetti di film le cui sceneggiature o trattamenti siano ispirate ad altre opere dell'ingegno (opere letterarie, opere audiovisive comprese quelle

cinematografiche, fumetti, opere liriche e teatrali, fumetti, videogiochi, ecc.) già pubblicate in precedenza o comunque non ricavate da soggetti originali mai utilizzati per il cinema;

4. non sia deliberabile l'istanza per la quale al posto della sceneggiatura sia presentato un trattamento se il lungometraggio da realizzare non è un documentario o se il testo del trattamento non ha una lunghezza di almeno 22 pagine (esclusa copertina e pagine di 60 caratteri x 30 righe spazi inclusi).

CRITERI PER LE ATTIVITA' DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INTERESSE CULTURALE DELLE OPERE PRIME E SECONDE PER L'ANNO 2009

Il decreto ministeriale 27 settembre 2004 recante "definizione degli indicatori del criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale..." che prevede (art. 1 c. 3) che la commissione definisca, nella prima riunione di ciascun anno, su proposta del Direttore Generale per il Cinema, gli indicatori utili per le valutazioni discrezionali di cui alle sopramenzionate lettere a), b) e c), che vanno intese:

- a) valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici;
- b) valutazione della qualità tecnica del film;
- c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione del progetto filmico;
- d) qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore... (automatico).

a) art. 1 comma 4, come valore del soggetto e della sceneggiatura e gli viene attribuito un punteggio incidente per il 35% sul punteggio complessivo;

b) art. 1 comma 5, come valore delle componenti tecniche e tecnologiche e gli viene attribuito un punteggio incidente per il 10% sul punteggio complessivo;

c) art. 1 comma 6, come qualità, completezza e realizzabilità del progetto produttivo e gli viene attribuito un punteggio incidente per il 15% sul punteggio complessivo;

d) art. 1 comma 7 riferito alla tabella allegata al D.M., che rappresenta un automatismo cui è attribuito un punteggio complessivo incidente per il 40% sul punteggio complessivo.

Il comma 10 del citato D.M. prevede che, per le opere prime e i corti, la valutazione venga effettuata solo in relazione alla valutazione discrezionale di cui alle lett. a), b) e c) e quindi con esclusione dell'automatismo di cui alla lett. d).

In ogni seduta deliberativa verranno comunicate le risorse disponibili ed entro quel limite verrà redatto un elenco dei progetti esaminati con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi. Potranno essere riconosciuti, nel limite delle risorse disponibili, quei progetti che abbiano ottenuto un

giudizio almeno sufficiente nella valutazione discrezionale lett. a), b), c). Se un progetto è unanimemente riconosciuto meritevole, ma non vi siano le risorse, può essere rinviato alla seduta successiva con il medesimo punteggio, per una sola volta.

Per soddisfare il requisito "almeno sufficiente", riferito al giudizio discrezionale, i progetti dovranno riportare una valutazione sufficiente per ogni criterio e cioè un punteggio minimo per la lett. a) pari a punti 35 ; per la lett. b) pari a punti 10 e per la lett. c) pari a punti 15 per un punteggio minimo complessivo pari a 60 .

Gli indicatori utili per la valutazione discrezionale sono:

A) VALORE SOGGETTO E SCENEGGIATURA (58 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 35 punti.

1. Originalità dell'idea
2. Rilevanza del soggetto
3. Qualità del soggetto
4. Rilevanza artistica
5. Rilevanza spettacolare
6. Rilevanza socio-culturale
7. Qualità della scrittura
8. Qualità e originalità della struttura narrativa
9. Qualità e originalità dei personaggi
10. Qualità dei dialoghi
11. Coerenza tra le componenti (idea, struttura, personaggi, dialoghi, ecc.)
12. Innovazione con riferimento ai generi cinematografici
13. Qualità del linguaggio cinematografico, anche con riferimento a nuovi linguaggi
14. Valutazione, con riferimento alla realizzazione della sceneggiatura, del curriculum del regista sia in relazione alla frequenza di scuole di cinema (ad es. Centro Sperimentale di Cinema) sia in relazione ad esperienze nel settore (ad es. assistente alla regia) o alla realizzazione di cortometraggi e altre opere audiovisive. Se l'autore è all'opera seconda, verrà valutata l'opera prima.

B) VALORE COMPONENTI TECNICHE E TECNOLOGICHE (17 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 10 punti.

1. Valutazione del curriculum della squadra tecnica (fotografia, scenografia, costumi, montaggio, fonico, effetti speciali, musiche) sempre in relazione alla realizzabilità del progetto e con riferimento, nel caso si trattasse di esordienti, alla frequenza di scuole di cinema (ad es. Centro Sperimentale di Cinematografia) o alla partecipazione alla realizzazione di altre opere cinematografiche o audiovisive.
2. Utilizzo nuove tecnologie (digitale e alta definizione).

3. Utilizzo di tecnologie che rendano fruibile il film anche da disabili della vista e dell'udito come, per esempio, la stampa del Time Code DTS, da effettuarsi al momento della registrazione del negativo ottico della colonna sonora.

C) QUALITA', COMPLETEZZA E REALIZZABILITA' DEL PROGETTO PRODUTTIVO (25 PT.)

La sufficienza si raggiunge con 15 punti.

1. Proporzionalità, coerenza e congruità delle componenti artistiche e tecniche con il progetto.
2. Coerenza e congruità dell'intero piano produttivo (preventivo di costo, piano di lavorazione e preventivo economico e finanziario) con il progetto.

La Commissione ha inoltre ribadito il criterio in base al quale – limitatamente ai progetti di opere prime - a parità di valutazione complessiva del progetto secondo i parametri già fissati dalla legge, venga data precedenza all'autore della regia più giovane.